



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
dell'associazione Tempo di Musica - Gioventù musicale (CF. 94170640364)

In data 07/04/2025, alle ore 20, presso la sede sociale in Via Rua Muro, n. 59, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Tempo di Musica - Gioventù musicale in prima convocazione.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto della associazione il Maestro Luca Benatti che constata

1. la regolare costituzione della assemblea, a norma dello statuto, in quanto risulta presente la maggioranza dei soci e raggiunto il quorum deliberativo. Sono presenti i soci Cosimo Linoci, Davide Moro, Carla Montaretto, Fenili Roberta, Adriano Zavatti. Presente in collegamento Francesco Ottonello
2. La presenza della totalità del consiglio nelle persone di Dellaere Caterina, Tortarolo Carlo Emilio, Freschi Anna, Di Pancrazio Carla
3. Risultano assenti i soci Maurizio Benatti e Mauro Bompani.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma maggioritaria, ai sensi dell'art 5 dello Statuto, con il consenso degli intervenuti chiama la Sig.ra Anna Freschi a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

che reca:

- 1) Modifica del nome dell'Associazione
- 2) Varie ed eventuali

Il presidente prende la parola ed illustra le motivazioni che giustificano la variazione del nome della Associazione.

L'originale dicitura "Tempo di musica - gioventù musicale", così pensata dai membri fondatori nel 2013 in quanto distacco della sede modenese della Fondazione Gioventù musicale, non è più attinente all'attuale complesso di attività e obiettivi che l'associazione persegue.

In più, una tale dicitura potrebbe ingenerare malintesi e confusione in sede di bandi o avvisi pubblici per finanziamenti, in quanto la dicitura "gioventù musicale" inevitabilmente potrebbe richiamare all'attività di un ente diverso, con un diverso statuto e con una differente sede legale e articolazione territoriale.

Si propone quindi come nuovo nome la dicitura semplificata "**Tempo di Musica APS**", non modificando altro

Dopo breve discussione alla quale partecipano tutti presenti, l'assemblea alla unanimità

DELIBERA IN MERITO AL PUNTO 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO

Di approvare come nuovo nome la dicitura semplificata "**Tempo di Musica APS**", non modificando altro e di dare ampio mandato al Presidente, M° Luca Benatti, al fine di porre in essere tutte le procedure e le attività necessarie presso gli enti preposti.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 20:45 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Anna Freschi

Il Presidente


AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Modena

Ufficio Territoriale di Modena



Registrato il 05/05/2025

al n° 915 Serie 3

Corrisposti € 200,00

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO ASSOCIAZIONE

Tempo di Musica APS

c.f. :94170640364

Art. 1 Dichiarazione Costitutiva

È costituita l'Associazione di promozione sociale **"Tempo di Musica APS"** libera Associazione di fatto, aconfessionale, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Cap. III, artt. 36 e ss. Cod. Civ., della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", nonché dal presente statuto. L'associazione ha sede attualmente nel Comune di Modena. Qual ora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea degli associati, non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 2 Scopi e Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
Essa intende in particolare promuovere, sviluppare e diffondere la cultura e l'educazione musicale come strumento di promozione della persona e delle sue potenzialità.

In particolare, intende promuovere la diffusione della musica classica, contemporanea, etnica, educare all'ascolto musicale il più vasto pubblico e favorire in particolare la presenza di giovani musicisti vincitori di concorsi internazionali, nonché sostenere l'associazionismo e il volontariato come espressione di impegno sociale.

L'associazione promuove inoltre l'apprendimento e la pratica della musica d'insieme.

Per il conseguimento degli scopi statuari l'Associazione si propone di:

- a) Valorizzare, promuovere e sostenere giovani musicisti e artisti
- b) Promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, master class di perfezionamento musicale, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stages ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia tra gli adulti che tra i giovani;
- c) Favorire, produrre e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, saggi, concerti, stagioni concertistiche e festival tematici;

- d) Promuovere la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali, da camera, orchestrali, coordinandone le attività;
- e) Attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
- f) Ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato per il compimento degli obiettivi statutari;
- g) Offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati;
- h) Dare agli associati spazi per l'esercizio e il perfezionamento musicale;
- i) Gestire sale prova o di registrazione;
- j) Svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse permessa dalla normativa sugli enti del terzo settore e utile a promuovere e diffondere la conoscenza della cultura musicale e degli Artisti/Soci;
- k) Promuovere ed organizzare Corsi di Aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado;
- l) Svolgere attività di raccolta fondi;
- m) Stipulare accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposite Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Art. 31 Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'Associazione tutti coloro, persone fisiche, associazioni o enti del terzo settore, che condividono le finalità dell'organizzazione.

Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

L'Ammissione a socio avviene tacitamente al rilascio della tessera associativa.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato direttivo, che può delegare a uno o più dei suoi membri la procedura di ammissione.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Comitato direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere, senza alcun onere a suo carico.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

I soci, in regola con il pagamento della quota di Associazione, hanno diritto di partecipare all'Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta e di usufruire di tutti i servizi gratuitamente offerti dall'Associazione.

Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai Soci interessati ad esse.

Le quote versate dai Soci sono intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazioni.

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo e comprende la possibilità di estrarre copia dei libri a spese del richiedente.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

I soci minorenni esercitano i propri diritti a mezzo di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Art. 4 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea Generale dei soci,
- 2) Il Consiglio Direttivo,
- 3) Il Presidente,
- 4) Il Vicepresidente,
- 5) Il Segretario/Cassiere

Gli organi restano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Le cariche e le attività sociali svolte dai Soci sono gratuite e non sono retribuite in alcun modo.

Art. 5 L'Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente, e in subordine, dal Socio più anziano di vita associativa (a parità di condizione, prevarrà l'anzianità anagrafica).

Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, e in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente mediante lettera ai soci inviata anche a mezzo mail e affissione all'albo

dell'Associazione, con indicazione specifica dell'ordine del giorno, del luogo di incontro, che può essere anche diverse dalla sede sociale, e dell'ora, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza.

È validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La seconda assemblea dovrà essere convocata alla distanza di almeno un (1) giorno dalla prima.

Le Delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati. Nella seconda eventuale convocazione, che deve avere luogo ad almeno 24 ore di distanza dalla prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega, e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie può essere adottata con la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

La deliberazione riguardante lo scioglimento della Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residua, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo e previsti dall'ordine del giorno.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, un numero massimo di tre soci con diritto di voto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell'Associazione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I soci potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

È consentito anche il voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 6 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a nove (9) nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

L'Assemblea Generale dei Soci può decidere di aumentare o diminuire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo in base al numero complessivo degli iscritti all'Associazione, garantendo sempre un numero dispari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un segretario/ cassiere, e fissa le responsabilità degli altri soci in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini statuari.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Segretario/Cassiere sono completamente gratuite; saranno rimborsate le sole spese vive documentate incontrate nell'espletamento dell'incarico.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Gli incontri del consiglio direttivo potranno svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri del direttivo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

Art. 7 Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) Elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vicepresidente;
- b) Nomina al suo interno un Segretario/Cassiere, responsabile dei conti e della custodia del denaro dell'Associazione, nonché della redazione dei verbali di Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) Elabora il programma delle attività dell'Associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- d) Amministra il fondo sociale;
- e) Delibera sulle eventuali decisioni urgenti assunte dal Presidente;
- f) Convoca l'Assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell'attività svolta;

g) Stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione;

h) Delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci.

Art. 811 Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie.

Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vicepresidente.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri Consiglio Direttivo e generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 911 Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni.

Nell'espletamento di tale incarico svolge tutte le funzioni proprie e del Presidente.

Art. 10 Il Segretario/Cassiere

Il Segretario/Cassiere è nominato dal Consiglio Direttivo, è responsabile:

Della redazione dei verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;

Della tenuta dei registri contabili.

Controlla ed esegue la gestione amministrativa dell'Associazione, tenendone la contabilità, e ne riferisce al Consiglio Direttivo, può essere delegato dal Presidente all'accesso ai fondi dell'Associazione depositati presso uno sportello postale o bancario.

Art. 11 Quota Associativa Annuale

La quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 Rimborsi Spese Attività dei Soci

Per i Soci che intendono praticare attività musicale e concertistica in nome dell'Associazione o per conto di essa, o si impegnano a prestare la loro opera a fini educativi e promozionali nell'ambito dell'oggetto sociale, possono essere previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e borse di studio, assegnati dal Consiglio Direttivo o, per delega dello stesso, dal Presidente, su cui saranno praticate le ritenute di legge.

Eventuali compensi sono conferiti nel rispetto del Codice del terzo settore e della incompatibilità tra la qualità di volontario e il lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria di cui all'art. 17 del codice del terzo settore.

Art. 13 Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, è costituito:

Dalle quote associative annuali;

Dai contributi dello Stato e degli Enti Pubblici e Privati;

Rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai Soci;

Proventi di attività diverse esercitata nei limiti di cui al d.lgs. 117/17;

Dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;

Da eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti, provenienti anche da non soci;

Da diritti di utilizzazione artistica e musicale relativi a produzioni stampate, audio e video;

Da tutto quant'altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione

Eventuali utili conseguiti da servizi o prestazioni rese dai Soci, non possono in alcun modo generare dividendo tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità sociali.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui sopra, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 14 Svolgimento attività associativa

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 15 Esercizio Sociale e Finanziario

L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.

Il bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore

Art. 16 Regolamento Interno

Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo previa ratifica dell'Assemblea generale dei Soci.

Art. 17 Scioglimento dell'Associazione

La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati; l'assemblea dovrà essere convocata e sarà validamente costituita secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendo fra i soci e determinandone i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 18 Disposizioni Finali

Il presente Statuto strutturato in complessivi 18 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate. Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e del codice del terzo settore.

Approvato nell'assemblea dei soci del 7 aprile 2025

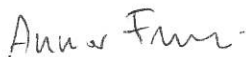
Il Presidente

Luca Benatti



Il segretario

Anna Freschi



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 05/05/2025
al n° 115 Serie 3
Controposti € 200,00
Firma del Delegato del Direttore Provinciale
di e l'Alpa